

DETERMINAZIONE n. 83 dd. 01.04.2014

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il PRIMO TRIMESTRE 2014.

IL RESPONSABILE

Visto l' art. 30, comma 2°, della Legge 15.11.1973, nr. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983, nr. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, nr. 131, e art. 41, comma 4°, della Legge 11.07.1980, nr. 312;

Dato atto che l'art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, n. 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la quota del 10% dei diritti di segreteria di cui alla Legge 08.06.1962, n. 604 spetta all'Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e che, pertanto viene sospeso il versamento al Fondo istituito dall'art. 42 della citata legge;

Evidenziato che l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 1/2010 concernente "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali" prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge n. 604/1962 siano versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari comunali da effettuare avvalendosi del Consorzio dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'art. 59-ter della L.R. n. 4/1993";

Precisato che tale disposizione innova la disciplina sul riparto dei diritti di segreteria limitatamente all'individuazione dell'Ente destinatario della misura del 10%, mentre gli altri criteri relativi al riparto dei proventi rimangono disciplinati dalla normativa statale;

Atteso che, a seguito delle norme citate, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della Legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Provincia ⇒ 10%;
- al Comune ⇒ 90%;
- al Segretario Comunale ⇒ 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla premessa Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel primo trimestre 2014, nel complessivo riassuntivo importo di Euro 17,20.= così suddiviso:

diritti di segreteria generici	Euro	10,92.=
diritti di rogito	Euro	6,28.=

Richiamato il D.M. 31.07.1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30.06.1995 n. 267, reintegrato dal D.L. 01.09.1995 n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 23.12.1993 n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica;

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Presa visione della Circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 5/EL/2010 dd. 15.11.2010 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;

Vista per ultima la Circolare della Provincia n. 17 dd. 28.12.2010 con la quale vengono fornite le indicazioni necessarie per effettuare il versamento al tesoriere della Provincia, di seguito specificate:

- il versamento della quota spettante alla Provincia deve essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre sul conto corrente della Tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento presso Unicredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei” indicando la seguente causale:
“Diritti di segreteria anno 2014 trimestre PRIMO”;

Dato atto che il versamento alla Provincia della quota dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato, con scadenza trimestrale, solo se di importo superiore a Euro 25,82.=, fatto salvo l'obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare il versamento alla scadenza trimestrale in cui tale soglia minima viene raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

Rilevato che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del modello annuale da rimettere in duplice copia al Servizio Autonomie Locali della Provincia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Dato atto che con decorrenza 01.01.1996, per effetto dell'art. 2 - comma 9 - della Legge 335/95, l'indennità di segreteria corrisposta al Segretario Comunale è soggetta a contribuzione previdenziale (INPDAP);

Visto il D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 109;

Rilevato che, alla data odierna, il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 non è ancora stato approvato e quindi nel caso specifico trova applicazione l'art. 33 del Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L;

Dato atto che fino ad approvazione del nuovo Atto di Indirizzo relativo al bilancio 2014, non ancora adottato, la gestione viene effettuata sulla base dell'ultimo provvedimento – Atto di Indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2013 – approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 44 dd. 20.01.2013, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23.12.2009;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

1. Di RIPARTIRE l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel PRIMO TRIMESTRE 2014 come al prospetto che segue:

	%	Diritti di segreteria	%	Diritti di rogito	Totale
alla Provincia	10	€ 1,09	10	€ 0,63	€ 1,72
al Comune	90	€ 9,83	22,5	€ 1,41	€ 11,24
al Segretario Comunale:			67,5	€ 4,24	€ 4,24
Totali	100	€ 10,92	100	€ 6,28	€ 17,20

2. Di PROVVEDERE alla liquidazione mediante versamento della quota spettante al Segretario Comunale, Campaldini dott.ssa Alessia, per complessivi Euro 4,24.=, previe ritenute di legge, prendendo atto che nel corso dell'esercizio non gli sono state corrisposte altre somme per lo stesso titolo e che l'importo predetto è contenuto entro il limite massimo di 1/3 dello stipendio annuo allo stesso attribuito.
3. Di DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 1,72.= da versare alla Provincia Autonoma di Trento, essendo inferiore ad Euro 25,82.=, dovrà essere conteggiata nel trimestre in cui verrà raggiunta tale soglia minima ed in ogni caso a chiusura dell'esercizio 2014.
4. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ai Codici di seguito indicati del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, in gestione provvisoria, che presentano la necessaria disponibilità:

	OGGETTO	IMPORTO	Codice di bilancio
a)	Diritti spettanti al Segretario	Euro 4,24	1.01.0201 (Cap. 90)
b)	Oneri prev.li c/ente 23,80% di a)	Euro 1,01	1.01.0201 (Cap. 66)
c)	Irap 8,5% di a)	Euro 0,36	1.01.0207 (Cap. 2746)
d)	Diritti spettanti alla Provincia	Euro 1,72	1.01.0205 (Cap. 246)

5. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Ragoli, lì 01.04.2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Venturini Maria)

=====

SI ATTESTA CHE ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Ragoli, lì 01.04.2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Venturini Maria)

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Ragoli, lì 01.04.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Campaldini dott.ssa Alessia)

=====

DETERMINAZIONE n. 152 dd. 02.07.2014

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il SECONDO TRIMESTRE 2014.

IL RESPONSABILE

Visto l' art. 30, comma 2°, della Legge 15.11.1973, nr. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983, nr. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, nr. 131, e art. 41, comma 4°, della Legge 11.07.1980, nr. 312;

Dato atto che l'art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, n. 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la quota del 10% dei diritti di segreteria di cui alla Legge 08.06.1962, n. 604 spetta all'Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e che, pertanto viene sospeso il versamento al Fondo istituito dall'art. 42 della citata legge;

Evidenziato che l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 1/2010 concernente "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali" prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge n. 604/1962 siano versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari comunali da effettuare avvalendosi del Consorzio dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'art. 59-ter della L.R. n. 4/1993";

Precisato che tale disposizione innova la disciplina sul riparto dei diritti di segreteria limitatamente all'individuazione dell'Ente destinatario della misura del 10%, mentre gli altri criteri relativi al riparto dei proventi rimangono disciplinati dalla normativa statale;

Atteso che, a seguito delle norme citate, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della Legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Provincia $\Rightarrow$ 10%;
- al Comune $\Rightarrow$ 90%;
- al Segretario Comunale $\Rightarrow$ 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla premessa Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel secondo trimestre 2014, nel complessivo riassuntivo importo di Euro 30,04.= così suddiviso:

diritti di segreteria generici	Euro	30,04.=
diritti di rogito	Euro	0,00.=

Richiamato il D.M. 31.07.1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30.06.1995 n. 267, reintegrato dal D.L. 01.09.1995 n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 23.12.1993 n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica;

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Presa visione della Circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 5/EL/2010 dd. 15.11.2010 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;

Vista per ultima la Circolare della Provincia n. 17 dd. 28.12.2010 con la quale vengono fornite le indicazioni necessarie per effettuare il versamento al tesoriere della Provincia, di seguito specificate:

- il versamento della quota spettante alla Provincia deve essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre sul conto corrente della Tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento presso Unicredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei” indicando la seguente causale:
“Diritti di segreteria anno 2014 trimestre SECONDO”;

Dato atto che il versamento alla Provincia della quota dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato, con scadenza trimestrale, solo se di importo superiore a Euro 25,82.=, fatto salvo l'obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare il versamento alla scadenza trimestrale in cui tale soglia minima viene raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

Rilevato che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del modello annuale da rimettere in duplice copia al Servizio Autonomie Locali della Provincia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Dato atto che con decorrenza 01.01.1996, per effetto dell'art. 2 - comma 9 - della Legge 335/95, l'indennità di segreteria corrisposta al Segretario Comunale è soggetta a contribuzione previdenziale (INPDAP);

Visto il D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 109;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 19.05.2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi”;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23.12.2009;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

1. Di RIPARTIRE l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel SECONDO TRIMESTRE 2014 come al prospetto che segue:

	%	Diritti di segreteria	%	Diritti di rogito	Totale
alla Provincia	10	€ 3,00	10	€ 0,00	€ 3,00
al Comune	90	€ 27,04	22,5	€ 0,00	€ 27,04
al Segretario Comunale:			67,5	€ 0,00	€ 0,00
Totali	100	€ 30,04	100	€ 0,00	€ 30,04

2. Di DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 4,72.= (Euro 1,72.= relativi al primo trimestre + Euro 3,00.= relativi al secondo trimestre 2014) da versare alla Provincia Autonoma di Trento, essendo inferiore ad Euro 25,82.=, dovrà essere conteggiata nel trimestre in cui verrà raggiunta tale soglia minima ed in ogni caso a chiusura dell'esercizio 2014.
3. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ai Codici di seguito indicati del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, in gestione provvisoria, che presentano la necessaria disponibilità:

	OGGETTO	IMPORTO	Codice di bilancio
	Diritti spettanti alla Provincia	Euro 3,00	1.01.0205 (Cap. 246)

4. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Ragoli, lì 02.07.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Campalini dott.ssa Alessia)

=====

SI ATTESTA CHE ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Ragoli, lì 02.07.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Campalini dott.ssa Alessia)

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Ragoli, lì 02.07.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Campalini dott.ssa Alessia)

=====

DETERMINAZIONE n. 222 dd. 01.10.2014

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il TERZO TRIMESTRE 2014.

IL RESPONSABILE

Visto l' art. 30, comma 2°, della Legge 15.11.1973, nr. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983, nr. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, nr. 131, e art. 41, comma 4°, della Legge 11.07.1980, nr. 312;

Dato atto che l'art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, n. 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la quota del 10% dei diritti di segreteria di cui alla Legge 08.06.1962, n. 604 spetta all'Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e che, pertanto viene sospeso il versamento al Fondo istituito dall'art. 42 della citata legge;

Evidenziato che l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 1/2010 concernente "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali" prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge n. 604/1962 siano versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari comunali da effettuare avvalendosi del Consorzio dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'art. 59-ter della L.R. n. 4/1993";

Precisato che tale disposizione innova la disciplina sul riparto dei diritti di segreteria limitatamente all'individuazione dell'Ente destinatario della misura del 10%, mentre gli altri criteri relativi al riparto dei proventi rimangono disciplinati dalla normativa statale;

Atteso che, a seguito delle norme citate, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della Legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Provincia $\Rightarrow$ 10%;
- al Comune $\Rightarrow$ 90%;
- al Segretario Comunale $\Rightarrow$ 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla premessa Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Richiamato l'art. 10 del DL 90/2014 (come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014), che recita testualmente:

1 L' articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato;

2 L' articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell' articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

Vista la nota dd. 01.09.2014 con la quale la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige- Ripartizione II, comunica, stante l'ambiguità della nuova formulazione dell'art. 10 del DL 90/2014 sopra richiamato, di aver provveduto ad inviare al Ministero dell'Interno una richiesta di parere e che pertanto i chiarimenti in merito verranno forniti a tutti i comuni sulla base di tale parere;

Ritenuto pertanto, per il 3^a trimestre 2014, di sospendere temporaneamente l'attribuzione della quota dapprima spettante al Segretario comunale;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel terzo trimestre 2014, nel complessivo riassuntivo importo di Euro 787,02.= così suddiviso:

diritti di segreteria generici	Euro	268,96.=
diritti di rogito	Euro	518,06.=

Richiamato il D.M. 31.07.1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30.06.1995 n. 267, reintegrato dal D.L. 01.09.1995 n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 23.12.1993 n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica;

Presa visione della Circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 5/EL/2010 dd. 15.11.2010 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;

Vista per ultima la Circolare della Provincia n. 17 dd. 28.12.2010 con la quale vengono fornite le indicazioni necessarie per effettuare il versamento al tesoriere della Provincia, di seguito specificate:

- il versamento della quota spettante alla Provincia deve essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre sul conto corrente della Tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento presso Unicredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei” indicando la seguente causale:
“Diritti di segreteria anno 2014 trimestre TERZO”;

Dato atto che il versamento alla Provincia della quota dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato, con scadenza trimestrale, solo se di importo superiore a Euro 25,82.=, fatto salvo l'obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare il versamento alla scadenza trimestrale in cui tale soglia minima viene raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

Rilevato che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del modello annuale da rimettere in duplice copia al Servizio Autonomie Locali della Provincia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Visto il D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 109;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 19.05.2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi” e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23.12.2009;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

- Di RIPARTIRE l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel TERZO TRIMESTRE 2014 come al prospetto che segue:

	%	Diritti di segreteria	%	Diritti di rogito	Totale
alla Provincia	10	€ 26,90	10	€ 51,81	€ 78,71
al Comune	90	€ 242,06	22,5	€ 116,56	€ 358,62
Quota sospesa			67,5	€ 349,69	€ 349,69
Totali	100	€ 268,96	100	€ 518,06	€ 787,02

- Di PROVVEDERE ad effettuare il versamento sul conto corrente bancario IBAN IT12S0200801820000003774828 intestato alla Provincia Autonoma di Trento presso il Tesoriere capofila della PAT - Unicredit Spa Agenzia Trento Galilei, dell'importo complessivo di Euro 83,43.= (Euro 1,72.= relativi al 1^ trimestre + Euro 3,00.= relativi al 2^ trimestre 2014 + Euro 78,71.= relativi al 3^ trimestre).

3. Di SOSPENDERE la liquidazione della quota pari al 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, in attesa del parere del Ministero dell'Interno, stante l'ambiguità della nuova formulazione dell'art. 10 del DL 90/2014.

4. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ai Codici di seguito indicati del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità:

	OGGETTO	IMPORTO	Codice di bilancio
	Diritti spettanti alla Provincia	Euro 78,71	1.01.0205 (Cap. 246)

5. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Ragoli, lì 01.10.2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Venturini Maria)

=====

SI ATTESTA CHE ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Ragoli, lì 01.10.2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Venturini Maria)

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Ragoli, lì 01.10.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Campaldini dott.ssa Alessia)

=====

DETERMINAZIONE n. 312 dd. 31.12.2014

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il QUARTO TRIMESTRE 2014.

IL RESPONSABILE

Visto l' art. 30, comma 2°, della Legge 15.11.1973, nr. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983, nr. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, nr. 131, e art. 41, comma 4°, della Legge 11.07.1980, nr. 312;

Dato atto che l'art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, n. 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la quota del 10% dei diritti di segreteria di cui alla Legge 08.06.1962, n. 604 spetta all'Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e che, pertanto viene sospeso il versamento al Fondo istituito dall'art. 42 della citata legge;

Evidenziato che l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 1/2010 concernente "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali" prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge n. 604/1962 siano versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari comunali da effettuare avvalendosi del Consorzio dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'art. 59-ter della L.R. n. 4/1993";

Precisato che tale disposizione innova la disciplina sul riparto dei diritti di segreteria limitatamente all'individuazione dell'Ente destinatario della misura del 10%, mentre gli altri criteri relativi al riparto dei proventi rimangono disciplinati dalla normativa statale;

Atteso che, a seguito delle norme citate, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della Legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Provincia ⇒ 10%;
- al Comune ⇒ 90%;
- al Segretario Comunale ⇒ 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla premessa Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Richiamato l'art. 10 del DL 90/2014 (come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014), che recita testualmente:

1 L' articolo [41, quarto comma](#), della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#), è abrogato;

2 L' articolo [30, secondo comma](#), della [legge 15 novembre 1973, n. 734](#), è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell' articolo [30, secondo comma](#), della [legge 15 novembre 1973, n. 734](#), come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla [legge 8 giugno 1962, n. 604](#) , e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) , le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

Vista la nota dd. 01.09.2014 con la quale la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige- Ripartizione II, comunica, stante l'ambiguità della nuova formulazione dell'art. 10 del DL 90/2014 sopra richiamato, di aver provveduto ad inviare al Ministero dell'Interno una richiesta di parere e che pertanto i chiarimenti in merito verranno forniti a tutti i comuni sulla base di tale parere;

Precisato che per il 3[^] trimestre 2014 era stata sospesa temporaneamente l'attribuzione della quota dapprima spettante al Segretario, stante l'ambiguità della nuova formulazione dell'art. 10 del DL 90/2014;

Richiamato l'art. 11 della Legge regionale 09.12.2014 n. 11 "Diritti di rogito", il quale recita testualmente:

1 il comma 1 dell'articolo 58 della Legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente: "1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.";

Constatato che pertanto il Legislatore regionale si è risolto a disciplinare direttamente il riparto dei diritti di rogito, riproducendo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dal DL 90/2014, tranne per la quota attribuita al Segretario che non potrà superare un quinto dello stipendio in godimento, anziché un terzo come era in precedenza;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel quarto trimestre 2014, nel complessivo riassuntivo importo di Euro 799,05.= così suddiviso:

diritti di segreteria generici	Euro	13,00.=
diritti di rogito	Euro	786,05.=

Richiamato il D.M. 31.07.1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30.06.1995 n. 267, reintegrato dal D.L. 01.09.1995 n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 23.12.1993 n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica;

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Ritenuto inoltre necessario provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 349,69.= quale quota pari al 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, riscossi nel corso del 3[^] trimestre 2014, spettante al Segretario Comunale, Campalini dott.ssa Alessia, sospesi con propria determinazione n. 222 dd. 01.10.2014 in attesa di chiarimenti;

Presa visione della Circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 5/EL/2010 dd. 15.11.2010 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;

Vista per ultima la Circolare della Provincia n. 17 dd. 28.12.2010 con la quale vengono fornite le indicazioni necessarie per effettuare il versamento al tesoriere della Provincia, di seguito specificate:

- il versamento della quota spettante alla Provincia deve essere effettuato entro il 31 gennaio sul conto corrente della Tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento presso Unicredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei” indicando la seguente causale:
“Diritti di segreteria anno 2014 trimestre QUARTO”;

Dato atto che il versamento alla Provincia della quota dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato, con scadenza trimestrale, solo se di importo superiore a Euro 25,82.=, fatto salvo l'obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare il versamento alla scadenza trimestrale in cui tale soglia minima viene raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

Rilevato che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del modello annuale da rimettere al Servizio Autonomie Locali della Provincia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 19.05.2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi”;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23.12.2009;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

1. Di RIPARTIRE l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel QUARTO TRIMESTRE 2014 come al prospetto che segue:

	%	Diritti di segreteria	%	Diritti di rogito	Totale
alla Provincia	10	€ 1,30	10	€ 78,61	€ 79,91
al Comune	90	€ 11,70	22,5	€ 176,86	€ 188,56
al Segretario Comunale			67,5	€ 530,58	€ 530,58
Totali	100	€ 13,00	100	€ 786,05	€ 799,05

2. Di PROVVEDERE alla liquidazione mediante versamento della quota spettante al Segretario Comunale, Campaldini dott.ssa Alessia, per complessivi Euro 530,58.=, previe ritenute di legge, prendendo atto che nel corso dell'esercizio gli sono già stati corrisposti per lo stesso titolo Euro 353,93.= lordi e che complessivamente le somme predette sono contenute entro il limite massimo di 1/5 dello stipendio annuo allo stesso attribuito.
3. Di PROVVEDERE ad effettuare il versamento sul conto corrente bancario IBAN IT12S0200801820000003774828 intestato alla Provincia Autonoma di Trento presso il Tesoriere capofila della PAT - Unicredit Spa Agenzia Trento Galilei, dell'importo complessivo di Euro 79,91.=, pari al 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014.
4. Di PROVVEDERE inoltre alla liquidazione mediante versamento della quota spettante al Segretario Comunale, Campaldini dott.ssa Alessia, quota pari al 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) dei cosiddetti diritti di rogito riscossi nel corso del 3° trimestre 2014, per complessivi Euro 349,69.=, previe ritenute di legge, sospesa con propria determinazione n. 222 dd. 01.10.2014 in attesa di chiarimenti.
5. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ai Codici di seguito indicati del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità:

	OGGETTO	IMPORTO	Codice di bilancio
a)	Diritti spettanti al Segretario	Euro 530,58	1.01.0201 (Cap. 90)
b)	Oneri prev.li c/ente 23,80% di a)	Euro 126,28	1.01.0201 (Cap. 66)
c)	Irap 8,5% di a)	Euro 45,10	1.01.0207 (Cap. 2746)
d)	Diritti spettanti alla Provincia	Euro 79,91	1.01.0205 (Cap. 246)

6. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Ragoli, lì 31.12.2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Venturini Maria)

=====

SI ATTESTA CHE ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Ragoli, lì 31.12.2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Venturini Maria)

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Ragoli, lì 07.01.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Campaldini dott.ssa Alessia)

=====